



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00760/2022

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2022, presentato, in data 29 aprile 2022, dal sig. Luigi Lauro, in proprio e nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* della società “Lauro Agency Consulting and Sports S.L.U.”, contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Commissione CONI degli Agenti Sportivi, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), avverso e per l’annullamento:

- della “*Comunicazione, ai sensi dell’art. 7, co. 3, Regolamento Agenti Sportivi CONI – prot. 20.22*”, notificata a mezzo PEC in data 31 marzo 2022, con cui è stato comunicato al ricorrente che la “[...] *Commissione Agenti Sportivi CONI, nella riunione del 29.03.22, ha deliberato la cancellazione dell’iscrizione del nominativo Lauro Luigi dal Registro nazionale – Elenco domiciliati (prot. 20.22) con conseguente cancellazione della persona giuridica attraverso cui è svolta imprenditorialmente l’attività: 1. per mancanza del presupposto di cui all’art. 23 co. 1 del richiamato regolamento (ndr. del Regolamento 2 Agenti Sportivi CONI approvato il 10 febbraio 2022 e pubblicato l’11 febbraio 2022) ai fini della qualifica di agente sportivo domiciliato, ovvero del possesso contestuale dei requisiti indicati alle lett.i), ii) e iii) della medesima previsione regolamentare. 2. per mancata trasmissione di documentazione atta a provare la sussistenza della condizione di cui all’art. 19 co. 2 lett. b) del richiamato regolamento, posto che quanto prodotto a riscontro della nota RUP del 24.01.22, non soddisfa la ricorrenza della su richiamata condizione. [...]*”;

- della Delibera della Commissione Agenti Sportivi del C.O.N.I. del 29 marzo 2022, a tutt’oggi sconosciuta nei contenuti, in quanto non fornita nonostante la formale istanza di accesso agli atti presentata l’8 aprile 2022, all’esito della quale la Commissione Agenti Sportivi del C.O.N.I. ha deliberato la cancellazione “[...] *dell’iscrizione del nominativo Lauro Luigi dal Registro nazionale – Elenco domiciliati (prot. 20.22) con conseguente cancellazione della persona giuridica attraverso cui è svolta imprenditorialmente l’attività*”;

- del Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I. – Deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18 novembre 2021, approvato in data 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della Legge n.138/1992, nonché pubblicato in data 11 febbraio 2022, quale atto preordinato, connesso e presupposto alla cancellazione del ricorrente dal Registro Nazionale – Elenco domiciliati, nella parte in cui l’art. 25, comma 6 (norme transitorie), del suddetto Regolamento venga interpretato in modo da non consentire effettivamente agli agenti sportivi iscritti nel registro, stabiliti entro la data del 14 maggio 2020, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, di ottenere il riconoscimento professionale attraverso la misura compensativa dell’applicazione dell’istituto della domiciliazione, verificando il possesso in capo agli stessi dei nuovi requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei domiciliati introdotti con il nuovo art. 23, comma 1, così come fino ad oggi consentito dalla Commissione C.O.N.I. Agenti Sportivi sulla scorta delle previgenti norme regolamentari e nella parte in cui l’art. 26, comma 2, dello stesso Regolamento dispone che le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione trovano applicazione “[...] *per i nominativi già iscritti nell’elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell’inserimento per l’anno 2021, non oltre il 31.12.21*” venga interpretato applicando le disposizioni dell’art. 23, comma 1, agli agenti stabiliti iscritti al 14.05.2020 che avevano fatto istanza in precedenza di misura compensativa tramite la domiciliazione ottenendo regolarmente la iscrizione nel registro agenti sportivi – Elenco

domiciliati; nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente CONI.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 24 giugno 2022.

IL PRESIDENTE

F.to Vito Branca

IL RELATORE

F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 24 giugno 2022.

IL SEGRETARIO

F.to Alvio La Face